

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.16

DATA: 05.07.2018

Oggetto: Utilizzo congiunto di una unità di personale nel Servizio Finanziario tra i Comuni di Maierà, Buonvicino, Fagnano Castello e San Sosti - Determinazioni - Approvazione schema di convenzione.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **cinque** del mese di **luglio**, alle ore 17,40 nella sala Consiliare del Comune, alla prima seduta in convocazione URGENTE, che è stata partecipata con avviso prot. 2741 del 3.07.2018 risultano presenti i signori consiglieri:

N	Nominativo Consigliere	Presente
1	TARSITANO GIULIO – SINDACO	SI
2	GIGLIO RAFFAELE	SI
3	AMENDOLA ORESTE	SI
4	TERRANOVA NATALE	SI
5	PALERMO GIAMPAOLO	SI
6	ALOIA CRISTINA	SI
7	SALERNO ERCOLINO FRANCESCO	NO
8	RIZZO OSVALDO	SI
9	TARSITANO ANNA MARIA	SI
10	BRUSCO LUIGI RINALDO	SI
11	SPERANZA PASQUALINO	SI
12	IAPICHINO FABRIZIO	SI
13	PALERMO TRANQUILLO MICHELINO	SI
ASSEGNATI 13	IN CARICA N. 13 PRESENTI N. 12	ASSENTI N. 1

CONSTATATO che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, a norma dell'art. 40, c. 5, del Decreto Legislativo 267/00 il Sindaco Avv. Giulio TARSITANO.

PARTECIPA alla riunione, il Segretario Comunale Dott. Nicola FALCONE.

Prima di iniziare la trattazione del punto il Consigliere Brusco fa la seguente dichiarazione. "Il Gruppo Uniti per Fagnano abbandona l'aula perché non intende votare l'incarico a Marsiglia".
Escono Brusco, Speranza, Iapichino e Palermo T.M. – Presenti 8

IL SINDACO/PRESIDENTE

Introduce il punto e relaziona in merito

II CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che questo Comune è privo del Responsabile del Settore Finanziario e che tale professionalità è essenziale per il funzionamento dell'Ente;

Considerato, ancora, che da corrispondenza e comunicazioni intercorse con i Comuni di Buonvicino, Fagnano Castello e San Sosti si è addivenuti alla determinazione dell'utilizzo congiunto di n. una unità di personale da utilizzare quale Responsabile di Settore presso i suddetti Comuni;

Ritenuto poter attivare il procedimento di che trattasi al fine di assicurare il servizio;

Considerato che tale utilizzazione non è ostativa ad assicurare la funzionalità degli uffici dei quattro dei Comuni;

Atteso, quindi, che i Comuni di Buonvicino, Fagnano Castello, Maierà e San Sosti intendono stipulare apposita convenzione per l'utilizzo congiunto di una unità di personale nell'ambito di Settori dei quattro Comuni, ripartendo le prestazioni lavorative del dipendente sopra menzionato tra gli stessi, nonché gli oneri connessi nelle misure e secondo le modalità stabilite nell'allegato schema di convenzione;

Visto l'allegato schema di convenzione, concordato tra i Comuni di Buonvicino, Fagnano Castello, Maierà e San Sosti;

Ritenuto di approvare la suddetta convenzione che persegue la realizzazione dei servizi istituzionali ed essenziali per l'Ente, nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in materia di spese per il personale

Visto il decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 30;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

Visti i pareri di cui all'art. 49 d.Lgs 267/2000;

Presenti e votanti 8- con votazione unanime

D E L I B E R A

1) di richiamare la premessa quale parte integrale e sostanziale della presente parte dispositiva dell'adottanda deliberazione;

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'allegata convenzione, tra i Comuni di Buonvicino, Fagnano Castello, Maierà e San Sosti, con Maierà comune capofila, per l'utilizzo in convenzione di un dipendente a tempo determinato ex art. 110, comma 2, del D. L/gs. N. 267/2000, che si compone di n. 7 articoli e forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di stipulare la convenzione di cui al precedente punto 1) e, quindi, di autorizzare il Sindaco alla firma della stessa;

3) di dare atto che, in base all'art. 6 della convenzione, la medesima, decorrente dalla firma della convenzione ed ha validità fino alle scadenze e con le modalità previste nello stesso allegato atto di convenzione;

4) di dare atto che la spesa derivante dalla suddetta convenzione, che verrà iscritta nel bilancio di previsione 2016 in corso di predisposizione, assicura il rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni;

6) di trasmettere copia del presente atto alle rappresentanze sindacali a titolo di informazione successiva;

7) di dichiarare, stante l'urgenza, con successiva votazione unanime (presenti 8), la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

	<p>COMUNE DI BUONVICINO PROVINCIA DI COSENZA</p>
	<p>COMUNE DI FAGNANO CASTELLO PROVINCIA DI COSENZA</p>
	<p>COMUNE DI MAIERA' PROVINCIA DI COSENZA</p>
	<p>COMUNE DI SAN SOSTI PROVINCIA DI COSENZA</p>

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BUONVICINO, FAGNANO CASTELLO, MAIERA' E SAN SOSTI PER L'UTILIZZAZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE IN FORMA ASSOCIATA NELL'AMBITO DEI SETTORI DEGLI ENTI.

L'anno duemiladiciotto, addì del mese di, tra i Sigg.ri:

....., nato a (.....) il, in qualità didel Comune di _____, P. Iva _____;

....., nato a (.....) il, in qualità didel Comune di _____, P. Iva _____;

....., nato a (.....) il, in qualità didel Comune di _____, P. Iva _____;

....., nato a (.....) il, in qualità didel Comune di _____, P. Iva _____;

PREMESSO

CHE con deliberazioni dei Consigli Comunali n.del, n. _____ del _____, n. _____ del _____ e n.del, rispettivamente dei Comuni di Buonvicino, Fagnano Castello, Maierà e San Sosti, dichiarate immediatamente eseguibili, veniva approvato lo schema di convenzione per l'utilizzazione di una unità di personale in forma associata nell'ambito di Settori dei quattro medesimi Enti;

VISTO l'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO l'art. 34, comma 13, della Legge 27/12/2002 n. 289;

VISTO l'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004;

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di BUONVICINO, FAGNANO CASTELLO, MAIERA' E SAN SOSTI stabiliscono, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, di utilizzare numero una unità di personale per svolgere in modo coordinato e in forma associata da utilizzare nell'ambito dei Settori dei quattro Comuni come di seguito:

- Responsabile del Settore Finanziario/Amministrativo del Comune di Buonvicino;
- Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Fagnano Castello;
- Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Maierà;
- Responsabile del Settore Finanziario del Comune di San Sosti,

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti, oltre che conseguire una economica gestione delle risorse.

ART. 2 - MODALITA' OPERATIVE

Gli Enti predetti stabiliscono che il servizio di Responsabile dei Settori Finanziario, come definito al precedente articolo 1), sia svolto in forma associata con le seguenti modalità operative:

- a) ogni Ente continuerà ad avere una autonoma sede dei Settori, la cui responsabilità viene affidata al dipendente selezionato in convenzione, individuato con specifico e separato incarico da parte di ognuno dei due Sindaci
- b) al dipendente designato quale responsabile degli uffici e dei servizi sono affidate tutte le competenze riguardanti la responsabilità propria dell'ufficio prevista per legge;
- c) il medesimo avrà in particolare il compito di direzione del Settore, come sopra individuato, con le mansioni tutte ascrivibili al ruolo come per legge, regolamenti e/o direttive e/o disposizioni impartire, coordinamento del personale subordinato;
- d) l'orario lavorativo presso i quattro Enti verrà articolato d'intesa dalle quattro Amministrazioni Comunali.

Le stesse Amministrazioni Comunali in parola potranno, nell'ambito dei propri territori di competenza e d'intesa con il dipendente interessato, conferire allo stesso ulteriori mansioni rispetto a quelle oggetto della presente convenzione.

Per la gestione del Responsabile utilizzato in convenzione si applicano le soluzioni di flessibilità, concordate tra gli Enti, previste dalla vigente normativa contrattuale al fine di ottimizzare l'impiego del dipendente.

ART. 3 - DIPENDENTE INDIVIDUATO. MONTE ORE

Il Comune di Maierà è il capo-convenzione.

Rimane ferma la disciplina di cui all'art. 2, che prevede che ogni Comune continua ad avere autonomi uffici.

Il Comune di Maierà provvede all'adozione di tutti i provvedimenti concernenti il reclutamento, la posizione giuridica ed economica del dipendente convenzionato.

Il dipendente in convenzione presterà servizio per come di seguito e le retribuzioni previste saranno liquidate da ciascun Comune autonomamente sia per le ore di tabellare che per l'indennità ad personam attribuita:

Comune	Termine iniziale	Termine finale	Ore servizio	Accessi sett.	Retribuzione ore	Indennità ad pers.	Retribuzione ind ad pers.	Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Buonvicino	Stipula contratto	Elezione sindaco 2019	6 sett.	due	Come da contratto collettivo Nazionale di Lavoro	SI	€ 11.640,00	A B

Fagnano Castello	Stipula contratto	Elezione sindaco 2022	6 sett.	Due	Come da contratto collettivo Nazionale di Lavoro	SI	€ 11.640,00	A B
Maierà	Stipula contratto	Elezione sindaco 2023	3 sett.	due	Come da contratto collettivo Nazionale di Lavoro	SI	€ 11.640,00	A B
San Sosti	Stipula contratto	31/12/2018	3 sett.	Uno/Due	Come da contratto collettivo Nazionale di Lavoro	SI	€ 7.200,00	A B

A) I Comuni al termine previsto alla colonna n. 3) hanno facoltà prorogare la convenzione, ma non oltre l'elezione del Sindaco del Comune di Maierà (primavera 2023), quale Comune capofila;

B) I Comuni hanno facoltà di recedere anticipatamente dal termine finale previsto a colonna 3) o di sciogliere la convenzione, in qualunque tempo, con preavviso a mezzo pec dato all'indirizzo degli altri Comuni convenzionati con un anticipo di almeno 45 giorni. In tal caso saranno recuperate le ore che si renderanno vacanti (fino a ricostituire 18 ore settimanali) con redistribuzione tra i Comuni che restano in convenzione e ciò a mezzo deliberazioni di Giunta Comunale. Resta esclusa la redistribuzione dell'indennità ad personam a carico di quei Comuni che hanno proceduto al recesso.

L'articolazione oraria della presenza presso ciascun Ente sarà stabilita di comune accordo tra le due Amministrazioni Comunali.

In caso di affidamento di ulteriori incarichi ogni Comune provvederà per proprio conto sia agli atti per il conferimento che al relativo pagamento.

ART. 4 - FORME DI CONSULTAZIONE E VIGILANZA

Per consultazioni, verifiche e controllo della gestione del servizio i Sindaci provvederanno con incontri aventi periodicità mensile, oltre che ogni qualvolta una delle parti ne ravvisi la necessità.

ART. 5 - RAPPORTI FINANZIARI

La spesa complessiva annuale relativa alla gestione del servizio avviene secondo quanto previsto al precedente articolo 3).

ART. 6 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

La presente convenzione avrà durata e modifiche eventuali come previsto al precedente art. 3).

ART. 7 – RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nella materia di funzione associata, alle disposizioni del codice civile in quanto applicabili ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

La presente convenzione, esente da imposta di bollo ex D.P.R. n. 642 del 26-10-1972.

Per il Comune di BUONVICINO

Il Sindaco - Ciriaco BIONDI

Per il Comune di FAGNANO CASTELLO

Il Sindaco – Giulio Tarsitano

Per il Comune di MAIERA'
Il Sindaco - Giacomo De Marco

Per il Comune di SAN SOSTI
Il Sindaco - Vincenzo De Marco
